

## **ART. 5 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALLA TASSA**

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non si considerano speciali, in quanto assimilati agli urbani con deliberazione di consiglio comunale n. 83 del 28/05/1998, i rifiuti indicati al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27/07/1984, di cui si allega l'estratto di copia.
3. Nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici, ove si formano i rifiuti speciali, si applica, all'area su cui i citati rifiuti vengono prodotti, la percentuale di abbattimento della superficie tassabile prevista dal successivo articolo 6.
4. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i locali o le aree scoperte che, secondo la seguente distinzione, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani

### **IMMOBILI DESTINATI AD UTENZE DOMESTICHE:**

- ✓ balconi, terrazze e porticati non chiusi;
- ✓ locali ed aree scoperte riservati ad impianti tecnologici, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza umana;
- ✓ Immobili destinati ad abitazione privi di utenza elettrica;
- ✓ immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell' anno a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione;
- ✓ superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm;
- ✓ aree a verde.

### **IMMOBILI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI:**

- ✓ superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm o aree a verde;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche;
- ✓ celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- ✓ locali ed aree degli impianti sportivi destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ginnico sportive quali palestre, campi etc;
- ✓ stalle, fienili e concimaie delle aziende agricole nonché aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento e le serre a terra;

- ✓ aree, impraticabili, intercluse da recinzione e a verde effettivamente non utilizzate, o adibite in via esclusiva al transito veicolare quali, a titolo esemplificativo, rampe, zone di manovra, vie di accesso agli stalli di sosta;
  - ✓ immobili che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione a condizione che tali circostanze siano confermate da idonea documentazione;
  - ✓ immobili privi di utenza elettrica che risultino vuoti e completamente inutilizzati;
  - ✓ gli edifici della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose adibite al culto, esclusi gli eventuali annessi locali destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
  - ✓ locali ed aree delle istituzioni scolastiche pubbliche per le quali resta ferma la disciplina del tributo, dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008, ad esclusione di quelle destinate ad abitazione dei custodi.
5. Sono, altresì, esclusi dalla tassa i locali e le aree, non espressamente indicati, per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di:
- a) norme legislative o regolamentari;
  - b) ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
  - c) accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
6. Le circostanze di non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente dimostrate con idonea documentazione.

## **ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

Per i locali e le aree in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie, su cui si realizza la promiscua produzione di rifiuti, un abbattimento dell'area tassabile nella misura del 10%. Tale abbattimento è riconosciuto a richiesta di parte a condizione che l'interessato allegghi idonea documentazione.

## **ART. 7 GETTITO DELLA TASSA, UTENZE, COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della componente rifiuti è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota

5. Per la classificazione di attività non specificamente indicate nelle suddette classi di contribuenza, si applicano criteri di analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

## ART. 10 RIDUZIONI

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa totale nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati, sia superiore a 1000 m.

Per la finalità di cui al presente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.

2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa totale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, purché l'autorità sanitaria riconosca che le predette circostanze abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### 3. Utenze domestiche:

a) la tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni, con unico occupante, con superficie tassabile non superiore a mq. 70;

b) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo. Tale riduzione è riconosciuta a condizione che nella dichiarazione originaria o di variazione il conduttore o detentore dell'abitazione indichi il luogo dell'abitazione di residenza, dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, o che abbia la residenza o la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale.

c) la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori. La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o occupante dell'abitazione rurale svolga effettivamente attività di coltivatore diretto o agrario, circostanza comprovata da idonea documentazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate.

d) la tariffa si applica in misura ridotta del 90%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che avviano il compostaggio domestico dei propri scarti organici, per utilizzi in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine di cui al successivo art. 13 c. 3, di istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della citata

istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all'accertamento della reale pratica del compostaggio.

**Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2015.**

- e) La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuino la raccolta differenziata e previa misurazione individuale, effettuata con specifici strumenti, presso apposite isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno Kg 200 su base annua.

#### **4. Utenze non domestiche:**

- a) La tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota variabile, agli utenti che dimostrano di avviare al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, almeno il 70% dei rifiuti speciali assimilati prodotti. Ai fini del calcolo della predetta percentuale si considera il rapporto tra la quantità complessiva di rifiuti assimilati avviati al recupero e il totale di rifiuti, calcolato moltiplicando la superficie assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo (Kd), della quota variabile della tariffa corrispondente a ciascuna categoria di attività, indicato nel provvedimento di determinazione delle tariffe.

L'utente unitamente alla richiesta di riduzione del tributo, da presentare entro i termini di cui al successivo articolo 13 c. 3, dovrà produrre copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, o altro documento previsto dalla legge, controfirmati dai soggetti autorizzati al recupero e il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione.

- b) la tassa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, ai locali, diversi dall'abitazione, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

### **ART. 11 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all'affitto, sussidio straordinario.
2. La tariffa è ridotta del 100%, nella quota variabile, nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex L. 49/01. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni è valida per tutto il periodo in cui il minore in affido dimora nell'abitazione del **soggetto affidatario**”

**3. La tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:**

- a) nucleo familiare composto da singolo anziano o da coppia di anziani, con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;
- b) nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap (con invalidità del 100%), con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione;

Per cittadino anziano s'intende, per gli uomini coloro che hanno conseguito il 65° anno di età, per le donne coloro che hanno conseguito il 60° anno di età.

- c) agli enti assegnatari di beni confiscati alla mafia utilizzati esclusivamente per finalità sociali.
- d) agli immobili occupati da ordini religiosi per finalità diverse da quelle di natura commerciale o di servizi;
- e) abitazioni adibite a dimora delle coppie che contraggono matrimonio o che siano iscritte al Registro delle Unioni Civili a condizione che:
  - ✓ l'età di almeno uno dei due componenti non sia superiore ad anni **35**
  - ✓ la superficie utile ai fini del tributo non sia superiore a mq. **110**
  - ✓ il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore ad euro 24.000,00.

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso dei citati requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data di contrazione del matrimonio o di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.

- f) agli immobili occupati da commercianti e/o imprenditori che ex art. 3 Legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket. In tal caso detta agevolazione richiesta dal contribuente con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito;
- g) abitazioni adibite a dimora di donne con eventuali figlie/i minori che, avendo subito violenza di genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto.

Detta agevolazione, richiesta dalla contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione utile a dimostrare il possesso di tali requisiti, è valida per un biennio a decorrere dalla data in cui la donna è stata ospite presso la struttura ad indirizzo segreto.

- h) alle abitazioni adibite a dimora di nuclei familiari composti da n. 6 persone, con almeno 4 figli, il cui reddito complessivo non sia superiore a euro 30.000,00.

i) per i teatri privati della città di Palermo nel caso in cui il rappresentante legale del teatro dichiarare la sospensione dell'attività nei mesi di luglio, agosto e settembre. Detta agevolazione richiesta dal contribuente, con la modalità e i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria atta ad attestare la sospensione delle attività teatrali".

4. Per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, è prevista un'agevolazione con le seguenti riduzioni:

- a) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%;
- b) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%
- c) assunzione di oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%;

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un triennio a decorrere dalla data di inizio dell'attività. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività.

5. Sono esentate dal tributo, nella quota fissa e nella quota variabile, i seguenti casi:

- a) le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti in modo permanente dal comune.
- b) le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da soggetti titolari, esclusivamente, di pensione il cui reddito complessivo annuo non supera la fascia esente ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.
- c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni ai sensi della L. 266/91, che espletano, in via esclusiva, servizi di accoglienza a soggetti indigenti, anche con pernottamento, e che non ricevano **corrispettivi** per tali servizi.
- d) le società partecipate del comune che occupano o detengono aree scoperte di proprietà comunale, per le quali l'amministrazione consideri prevalente l'interesse pubblico.
- e) le superfici delle unità immobiliari, o parti di esse, non utilizzate ai fini commerciali **e/o di lucro**, riconosciute fabbricati storici ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., eccedenti il valore metrico di mq. 500.

6. Le agevolazioni ed esenzioni, di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.